

## Che cosa non è bosco?

La normativa regionale vigente in materia di foreste (l.r. 4/2009) stabilisce che non sono considerate bosco le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva (art. 3, comma 3 e comma 3bis) che ricadono nelle seguenti fattispecie:

- i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
- le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

La Regione Piemonte, con **DPGR 6/R del 04.08.2023**, ha emanato il Regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2", entrato in vigore il 04/08/2023, in seguito alla pubblicazione sul BURP.

Tale regolamento si è reso necessario per adeguare le disposizioni del regolamento DPGR 2/R del 23.01.2017 alle previsioni del Decreto interministeriale 12.08.2021 recante "*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali*", che quindi è stato abrogato.

Il regolamento **DPGR 6/R del 04.08.2023**, stabilisce che la perimetrazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva (art. 3, comma 3 e comma 3bis) può:

- essere identificata nel PPR;
- essere proposta nell'ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;
- derivare da accordi di collaborazione tra Regione e organi periferici del Ministero della cultura, stipulati, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
- qualora non risulti perimetrata nei predetti strumenti di pianificazione e concertazione, i soggetti interessati, al recupero dei paesaggi agrari e pastorali storici per finalità produttive e/o dei nuclei edificati, possono presentare istanza di accertamento alla Regione, corredandola della documentazione (all.B) e del progetto di recupero.

Nel caso di **recupero dei paesaggi agrari e pastorali storici**, il progetto di recupero dovrà interessare **superfici inferiori a 3 ettari**.

I criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni sono specificati nell'**allegato A** al regolamento.

La documentazione e prescrizioni necessarie per la procedura di perimetrazione e di accertamento (artt. 3 e 4) sono indicate nell' **allegato B**.

Infine l'**allegato C** fornisce indicazioni rispetto alla procedura da seguire.

Le proposte di perimetrazione e le istanze di accertamento dovranno essere trasmesse alla Regione, che entro 90 gg. si esprimerà sulla conformità della proposta a quanto previsto nel regolamento DPGR n.6/2023 ed agli strumenti di pianificazione vigenti.